

ALLEGATO al decreto del Direttore generale di ERSA di approvazione, del bando recante, per l'Edizione 2024 di Vinality.USA, i criteri e le modalità per la selezione delle imprese agricole da ammettere, in qualità di co-espositori di ERSA, alla Collettiva regionale della Regione Friuli Venezia Giulia e di quelle, tra di esse, da ammettere alla sezione di degustazione masterclass, nonché i criteri e le modalità per l'accesso al contributo in natura diretto ad abbattere, ai sensi dell'articolo 3, comma 14, della legge regionale 15/2022, la quota di partecipazione alla Collettiva regionale della Regione Friuli Venezia Giulia e ai servizi ad essa connessi.

SOMMARIO

CAPO I – FINALITA' E RISORSE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Dotazione finanziaria

CAPO II – DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

- Art. 4 Posti a concorso
- Art. 5 Quota di partecipazione
- Art. 6 Sezione di degustazione masterclass
- Art. 7 Obblighi a carico delle imprese agricole della Collettiva regionale
- Art. 8 Regime di aiuto

CAPO III – MODALITA' E CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE DELLA COLLETTIVA REGIONALE E PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 9 Beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Art. 10 Modalità e termini per la presentazione della domanda
- Art. 11 Procedimento per la selezione delle imprese agricole della Collettiva regionale e per la concessione del contributo
- Art. 12 Annullamento e revoca del contributo
- Art. 13 Impegni a carico delle imprese agricole della Collettiva regionale
- Art. 14 Variazioni soggettive

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 15 Posticipo e annullamento della Manifestazione
- Art. 16 Privacy
- Art. 17 Responsabilità
- Art. 18 Vizi nell'allestimento e negli arredi
- Art. 19 Disposizioni finali

CAPO I – FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente bando è adottato ai sensi dell'articolo 3, lettera f bis), della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA) in combinato disposto con l'articolo 3, comma 14, della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali) e disciplina, per l'Edizione 2024 di Vinitaly.USA, i criteri e le modalità per la selezione delle imprese agricole da ammettere, in qualità di co-espositori di ERSA, alla Collettiva regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, nel seguito Collettiva regionale, di quelle, tra di esse, da ammettere alla sezione di degustazione masterclass, nonché i criteri e le modalità per l'accesso al contributo in natura diretto ad abbattere la quota di partecipazione alla Collettiva regionale.

2. Le iniziative di cui al presente bando sono realizzate dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, nel seguito ERSA, ad integrazione di quanto disposto con decreto n. 81/DG di data 28/2/2024.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente bando, si intende per:

- a) Collettiva regionale della Regione Friuli Venezia Giulia: l'insieme delle imprese agricole co-espositrici di ERSA per l'Edizione 2024 della Fiera internazionale Vinitaly.USA in programma presso il Navy Pier di Chicago (Illinois USA), domenica 20 ottobre 2024 e lunedì 21 ottobre 2024;
- b) CUAA: il Codice Unico di Identificazione Aziende Agricole, ovvero il numero identificativo da utilizzare in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DPR n. 503/1999;
- c) Veronafiore SpA: l'Organizzatore unico ed esclusivista per l'Italia della Manifestazione.

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Per la copertura dei contributi in natura di cui al presente bando, è destinato l'importo di euro 45.600,00, sul Cap/S n. 9000 dello stato di previsione del bilancio di ERSA per gli anni 2024-2026, a valere sull'esercizio 2024.

CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

Art. 4 – Posti a concorso

1. La Collettiva regionale della Regione Friuli Venezia Giulia dell'Edizione 2024 di Vinitaly.USA, intitolata The Wines of Friuli Venezia Giulia, nel seguito Collettiva regionale, è composta da un numero massimo di sei imprese agricole co-espositrici di ERSA.

Art. 5 – Quota di partecipazione

1. La quota di partecipazione a carico di ciascuna impresa agricola per la partecipazione alla Collettiva regionale ha natura di concorso al complesso delle spese sostenute da ERSA per la realizzazione dell'iniziativa ed è stabilita forfettariamente in euro 7.600,00.

2. La quota di partecipazione è uguale per tutte le imprese agricole ammesse alla Collettiva regionale a prescindere dal numero effettivo di co-espositori che parteciperanno alla iniziativa, non è riferibile alle singole attività di cui al comma 3 e non è soggetta ad aumenti, neppure per cause sopravvenute.

3. La quota di partecipazione alla Collettiva regionale comprende:

- a) l'iscrizione alla Manifestazione in qualità di co-espositori di ERSA e l'inserimento al

Catalogo online della Manifestazione – Vinitaly.USA APP;

- b) la postazione produttore di 9 mq, identificata con il nome e il logo dell'impresa, dotata di un tavolo o di un desk per la presentazione dei prodotti, di due poltrone, di un tavolino da cocktail, di un cestino dei rifiuti, di un set di 25 bicchieri, di sputacchiera e di glacette per sei bottiglie;
 - c) una cantinetta refrigerata posizionata in un'area comune;
 - d) la fornitura del ghiaccio, la pulizia della postazione e il ricambio giornaliero dei bicchieri;
 - e) la partecipazione alla sezione di degustazione masterclass di cui all'articolo 6;
 - f) l'utilizzo gratuito della piattaforma Vinitaly.USA APP per il periodo che sarà comunicato dall'Organizzatore della Manifestazione;
 - g) n. 2 pass espositori per l'ingresso in fiera e n. 6 biglietti per l'ingresso dei buyers in fiera;
 - h) n. 10 richieste inviabili mediante la piattaforma Vinitaly.USA APP ai buyers per la programmazione di incontri presso la postazione produttore.
- 4.** Le imprese agricole della Collettiva regionale possono esporre nella postazione produttore eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario e/o promozionale previa autorizzazione di ERSA, che sarà resa in presenza per assicurare esigenze di decoro e di immagine complessiva dello stand della Collettiva regionale.
- 5.** ERSA sarà presente presso lo stand della Collettiva regionale, in una postazione all'uopo allestita, con proprio personale, per le attività di accoglienza dei visitatori, di supporto alle imprese agricole della Collettiva regionale e per le attività conseguenti agli adempimenti di cui al presente bando.

Art. 6 - Sezione di degustazione masterclass

- 1.** Per la presentazione dei vini della Regione Friuli Venezia Giulia nel contesto della Manifestazione Vinitaly.USA, ERSA organizza una sezione di degustazione masterclass intitolata "The Wines of Friuli Venezia Giulia", della durata di un'ora, rivolta ad operatori di settore e presentata da un Master Sommelier.
- 2.** Ciascuna impresa agricola della Collettiva regionale partecipa alla sezione di degustazione masterclass con una referenza.

Art. 7 – Obblighi a carico delle imprese agricole della Collettiva regionale

- 1.** Le imprese agricole della Collettiva regionale sono tenute:
- a) a partecipare alla Manifestazione, in presenza, utilizzando la postazione produttore assegnata da ERSA;
 - b) a fornire il prodotto per la postazione e per la sezione di degustazione masterclass e a dotarsi in proprio della attrezzatura idonea alla apertura e alla mescita del vino;
 - c) a provvedere in proprio e a proprie spese, per la postazione produttore e per la sezione di degustazione masterclass, al trasporto, alla spedizione, allo sdoganamento, alla eventuale registrazione dei prodotti, alla loro movimentazione e consegna fino a destinazione nella postazione produttore assegnata, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse, comprese quelle per la conformità del prodotto e della etichetta alle normative statunitensi;
 - d) alla sistemazione dei prodotti in esposizione all'interno della postazione produttore assegnata, compresa la movimentazione, apertura-chiusura, immagazzinamento e imballaggio;
 - e) a provvedere in proprio e a proprie spese all'eventuale viaggio, vitto e alloggio dei propri referenti;
 - f) ad abbattere la quota di partecipazione con il contributo in de minimis secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 8;

- g) ad individuare una persona di riferimento per l'impresa che conosca la lingua inglese per poter gestire efficacemente gli incontri con gli operatori esteri;
- h) a fornire risposta al questionario che sarà somministrato da ERSA nel corso della Manifestazione;
- i) ad essere presente, nella postazione produttore, per tutta la durata della Manifestazione, a rispettare gli orari della Manifestazione, a non lasciare sguarnita la postazione produttore e a non abbandonare la postazione produttore prima della chiusura della Manifestazione, nonché a non iniziare lo smontaggio o il re-imballaggio dei prodotti prima del termine previsto dal regolamento dell'Organizzatore della Manifestazione. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della Collettiva regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, può comportare l'esclusione da altre iniziative organizzate da ERSA;
- j) alla custodia e alla sorveglianza della postazione produttore e a risponderne direttamente, per l'intero orario di apertura dell'evento, sia durante lo svolgimento della Manifestazione, sia nelle fasi di allestimento e disallestimento;
- k) a non vendere direttamente i prodotti esposti;
- l) nel caso di forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento/arredo oltre a quelle indicate nella quota di partecipazione, a chiedere preventivamente il nulla osta di ERSA;
- m) alla eventuale assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto ai prodotti e ai materiali esposti prima, durante e dopo la Manifestazione;
- n) ad inserire e validare, nel rispetto delle tempistiche fissate dall'Organizzatore della Manifestazione, i dati nel Catalogo Generale online della Manifestazione con la consapevolezza che tali informazioni saranno successivamente pubblicate nelle directory ufficiali.

Art. 8 - Regime di aiuto

- 1.** ERSA concede alle imprese agricole della Collettiva regionale, un contributo in regime de minimis in osservanza delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2831/2023, diretto ad abbattere il 100% della quota di partecipazione di cui all'articolo 5, per un ammontare di contributo di euro 7.600,00.
- 2.** Il contributo di cui al comma 1, è esclusivo e comporta che il contributo medesimo, non sia cumulabile con altri incentivi pubblici comunque ottenuti per l'abbattimento dei costi di partecipazione alla Edizione 2024 di Vinitaly.USA.
- 3.** Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una impresa unica non può superare 300.000,00 euro nell'arco degli ultimi tre anni, compreso il 2024.
- 4.** Il contributo di cui al comma 1, è concesso da ERSA all'impresa agricola ammessa alla Collettiva regionale ed è erogato alla medesima, unicamente in natura, allo svolgersi della Manifestazione, a mezzo della messa a disposizione di quanto previsto al comma 3, dell'articolo 5, ossia è sostenuto da ERSA senza che l'impresa che ne beneficia debba dover corrispondere all'Agenzia alcun controvalore monetario.
- 5.** Il contributo di cui al comma 1, può essere richiesto esclusivamente per l'importo di euro 7.600,00 e non prevede in nessun caso pagamenti diretti in danaro da parte di ERSA all'impresa agricola o da parte dell'impresa agricola ad ERSA.

CAPO III – MODALITA' E CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE DELLA COLLETTIVA REGIONALE E PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 9 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono avanzare istanza di accesso alla selezione per la partecipazione alla Collettiva regionale e al contributo per abbattere la quota di partecipazione, nel seguito domanda:

- a) le imprese agricole impegnate nella coltivazione della *Vitis vinifera* e nella successiva trasformazione in vino DOC o DOCG della Regione Friuli Venezia Giulia, con stabilimento enologico (cantina di trasformazione) in Regione Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda di partecipazione, iscritte al Registro delle imprese come impresa "Attiva", comprese quelle con codice ATECORI n. 0121 secondario, di seguito imprese agricole;
- b) le società cooperative agricole, con stabilimento enologico (cantina di trasformazione) in Regione Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda di partecipazione, nel cui oggetto sociale vi sia la lavorazione delle uve dei soci per la vinificazione e la commercializzazione di vino DOC o DOCG della Regione Friuli Venezia Giulia, iscritte al Registro delle imprese come impresa "Attiva", di seguito imprese agricole.

2. Le imprese agricole di cui al comma 1, devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere in possesso del CUA;
- b) essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestata all'impresa agricola che sarà utilizzata per tutte le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo di cui al presente bando;
- c) avanzare istanza di contributo per l'importo di euro 7.600,00, per abbattere la quota di partecipazione alla Collettiva regionale;
- d) avere una capacità contributiva ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023, almeno pari ad euro 7.600,00;
- e) essere in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL;
- f) non essere in stato di fallimento, liquidazione, anche volontaria, amministrazione controllata o concordato preventivo;
- g) versare ad Ersu, a fronte di apposito PagoPa emesso dalla Agenzia, a titolo di deposito cauzionale, un importo pari al 4% del contributo richiesto, pari ad euro 304,00, a garanzia della partecipazione;
- h) presentare la scheda tecnica della etichetta in degustazione presso la sezione di degustazione masterclass in lingua inglese.

3. Le imprese agricole di cui al comma 1, devono presentare:

- a) per la degustazione presso la postazione produttore, un massimo di otto referenze di vino DOC o DOCG della Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) per la degustazione presso la sezione di degustazione masterclass, una referenza a scelta tra quelle in degustazione presso la postazione produttore in numero di almeno cinque bottiglie. La referenza deve comunque essere scelta tra Pinot grigio, Sauvignon, vino bianco da vitigno autoctono, vino rosso da vitigno autoctono, uvaggio bianco o rosso.

4. Il deposito cauzionale di cui al comma 2, lettera g), è convertito in acconto dell'imposta sul reddito sui contributi di parte corrente per le finalità di cui all'art. 28, comma 2, del DPR 600/1973, in sede di liquidazione del contributo.

Art. 10 - Modalità e termini per la presentazione della domanda

1. La domanda:

- a) è redatta utilizzando esclusivamente il Modulo di cui all'Allegato "1" al presente bando;
- b) è sottoscritta dal titolare dell'impresa agricola, o dal legale rappresentante dell'impresa agricola o dall'Amministratore a ciò delegato dall'impresa agricola;

- c) è trasmessa all'indirizzo ersa@certregione.fvg.it, unicamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), dalla casella di posta certificata della impresa agricola;
- d) è trasmessa ad ERSA a partire dalle ore 8.00 di lunedì 22 luglio 2024 e fino alle ore 13.00 di venerdì 2 agosto 2024.

2. Alla domanda sono allegati:

- a) copia di un documento di identità, in corso di validità, di colui che sottoscrive la domanda;
- b) la scheda tecnica del vino in degustazione presso la sezione di degustazione masterclass, redatta secondo il modulo di cui all'Allegato "2" al presente bando;
- c) il logo dell'impresa agricola in formato vettoriale.

3. Nella domanda, tra le altre informazioni, l'impresa agricola dovrà:

- a) dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, DPR 445/2000, di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, ed in particolare dei requisiti e delle condizioni di accesso di cui: 1) al comma 1, dell'articolo 9; 2) al comma 2, lettere a), b), e) ed f), dell'articolo 9; 3) ai commi 2 e 3, dell'articolo 8; 4) al comma 1, lettera b), del presente articolo; nonché deve dichiarare: 5) la forma giuridica dell'impresa agricola; 6) di essere ovvero di non essere assoggettabile alla ritenuta d'acconto del 4% sui contributi di parte corrente di cui all'articolo 28, comma 2, del DPR n. 600/1973;
- b) attestare la presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali da parte di ERSA, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

4. Sono irricevibili le domande che non soddisfano anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) sono redatte con modalità differenti da quanto previsto dalla lettera a), del comma 1;
- b) sono sottoscritte da soggetti diversi da quelli indicati nella lettera b), del comma 1;
- c) sono trasmesse con modalità differenti da quella prevista alla lettera c), del comma 1;
- d) sono trasmesse con tempistiche differenti da quella prevista alla lettera d), del comma 1;
- e) sono prive dell'allegato richiesto alla lettera a), del comma 2;
- f) sono prive anche di una sola delle dichiarazioni di cui al comma 3;
- g) superano la copertura dei 6 posti messi a concorso;
- h) sono prive della richiesta di accesso alla Collettiva regionale;
- i) sono prive della richiesta di accesso al contributo per abbattere la quota di partecipazione o sono avanzate per un contributo di entità diversa da euro 7.600,00.

5. Le domande irricevibili non sono prese in esame ai fini della valutazione istruttoria e sono integralmente e definitivamente archiviate e prive di effetto senza necessità di alcuna comunicazione all'impresa agricola e con la sola evidenza nel decreto di cui al comma 7, dell'articolo 11.

6. Ciascuna impresa agricola può presentare una ed una sola domanda; in caso di presentazione di più domande, è considerata valida solo l'ultima presentata in ordine cronologico, intendendosi le precedenti irricevibili, integralmente e definitivamente archiviate e prive di effetto. Tale regola comporta che qualora l'ultima domanda venga presentata oltre i termini di cui alla lettera d), del comma 1, la penultima domanda,

ancorché presentata nei termini, è comunque irricevibile ed integralmente e definitivamente archiviata e priva di effetto.

Art. 11 - Procedimento per la selezione delle imprese agricole della Collettiva regionale e per l'assegnazione del contributo

1. Le sei imprese agricole della Collettiva regionale sono selezionate con procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, e ss.mm.ii., secondo l'ordine cronologico di registrazione in arrivo della domanda nel protocollo di ERSA, fino a completamento dei posti disponibili.

2. La domanda deve essere compilata, a pena di inammissibilità, in tutte le sue parti; in sede istruttoria, è possibile regolarizzare solo gli eventuali errori formali, materiali ed i refusi. La scheda tecnica allegata alla domanda, di cui alla lettera h), del comma 2, dell'articolo 9, può essere sempre corretta e/o integrata in sede istruttoria. La mancata allegazione del logo dell'impresa agricola in formato vettoriale può essere integrata in sede istruttoria. La mancata trasmissione del logo, comporta l'identificazione della postazione produttore con la sola denominazione aziendale.

3. ERSA istruisce le domande, nel rispetto della cronologia di registrazione di cui al comma 1 e fino a concorrenza dei posti a concorso, ai fini:

- a) della verifica delle condizioni di irricevibilità;
- b) della verifica delle condizioni di ammissibilità, compresa la completezza delle informazioni richieste in sede di domanda, la capienza del de minimis sull'apposito Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 3, dell'art. 10, mediante il controllo a campione nella misura di una domanda, estratta con metodo casuale, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000; il campione è composto dall'insieme delle sei domande che sono state verificate ai sensi delle lettere a), b) e c), del comma 1. L'Allegato "5" al presente bando dà evidenza del numero progressivo della domanda campionata che sarà sottoposta a controllo.

4. ERSA fonda l'istruttoria anche sul fascicolo aziendale elettronico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

5. Le domande che superano la copertura dei sei posti a concorso sono integralmente e definitivamente archiviate e prive di effetto senza necessità di alcuna comunicazione all'impresa agricola e con la sola evidenza nel decreto di cui al comma 7.

6. ERSA, al fine del completamento della istruttoria di ammissibilità, all'esito dell'istruttoria di cui ai commi 3 e 4:

- a) emette e comunica alle imprese agricole appositi PagoPa per il versamento dell'importo di cui all'articolo 9, comma 2, lettera g), assegnando un termine perentorio per il pagamento di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione;
- b) il requisito di ammissibilità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera g), si intende non assolto in caso di mancato o di tardivo pagamento; in tal caso, ERSA procede ad istruire la domanda successiva secondo l'ordine cronologico di registrazione a protocollo ed eventualmente a liquidare all'impresa agricola il deposito cauzionale versato oltre il termine di cui alla lettera a);
- c) accerta ed introita l'importo complessivo derivante dalla totalità delle somme versate a titolo di cauzione dalle imprese agricole al Cap/E n. 27092 dello stato di

previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2024-2026, annualità 2024;

d) impegna a favore delle imprese agricole l'importo complessivo derivante dalla totalità delle somme versate a titolo di cauzione, al Cap/S n. 50092 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2024-2026, annualità 2024.

7. Con decreto del Direttore generale, effettuata l'istruttoria, previa acquisizione del CUP, ERSA determina e approva la composizione della Collettiva regionale con l'elenco delle imprese agricole ammesse in qualità di co-espositori di ERSA e assegna i contributi per l'abbattimento della quota di partecipazione; il decreto è completato con l'elenco delle domande inammissibili e di quelle irricevibili.

8. Il decreto di cui al comma 7, è comunicato alle imprese agricole mediante la sua pubblicazione sul sito www.ersa.fvg.it, nella pagina "News" alla voce "Avvisi e Comunicazioni"; tale pubblicazione vale come comunicazione alle imprese agricole di ammissione alla Collettiva regionale e di assegnazione del contributo. Decorsi cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte dell'impresa agricola, l'ammissione alla Collettiva regionale e al contributo per abbattere la quota di partecipazione si intendono accettate; in caso di comunicazione contraria ErsA procede con l'istruttoria della domanda successiva secondo l'ordine cronologico di registrazione al protocollo.

9. Con decreto del Direttore del Servizio promozione e diversificazione comparti agroalimentare e zootecnico, ERSA provvede, in favore delle imprese agricole della Collettiva regionale:

a) a concedere, entro venti giorni dalla assunzione del decreto di cui al comma 7, il contributo assegnato di euro 7.600,00 e ad autorizzare l'impresa agricola ad utilizzare la postazione produttore;

b) a conclusione della Manifestazione:

1) ad impegnare e liquidare il contributo concesso di euro 7.600,00 sul Cap/S n. 9000 del bilancio di previsione dell'Agenzia per gli anni 2024-2026, in conto competenza 2024, con ordinazione al pagamento, con commutazione in entrata sul Cap/E n. 3000 del bilancio di previsione dell'Agenzia per gli anni 2024-2026, in conto competenza 2024;

2) ad effettuare la conversione, di cui al comma 4, dell'articolo 9, per le imprese agricole che in sede di domanda hanno dichiarato di essere assoggettabili alla ritenuta d'acconto del 4% sui contributi di parte corrente di cui all'articolo 28, comma 2, del DPR n. 600/1973, mediante la liquidazione del deposito cauzionale all'impresa agricola con commutazione in entrata nel bilancio dell'Agenzia per l'ordinazione di pagamento;

3) a liquidare il deposito cauzionale alle imprese agricole, in luogo di quanto disposto al punto 2), per quelle imprese che in sede di domanda hanno dichiarato di essere imprese agricole costituite in forma di società semplice o di impresa individuale che, nel rispetto dei limiti dell'articolo 32, del DPR n. 917/1986, producono esclusivamente reddito agrario in quanto non assoggettabili alla ritenuta d'acconto del 4% sui contributi di parte corrente di cui all'articolo 28, comma 2, del DPR n. 600/1973;

c) a pubblicare i decreti di cui alla lettera a), sul sito www.ersa.fvg.it, nella pagina Amministrazione Trasparente, alla voce "Sovvenzione e contributi" e a darne comunicazione all'impresa.

10. La liquidazione del contributo di cui al comma 9, lettera b), è avviata d'ufficio, non presuppone né che ERSA emetta alcuna documentazione, fattura, notula di

pagamento o altro titolo di debito, né che l'impresa agricola presenti alcuna istanza di liquidazione o che produca alcuna documentazione, ed è effettuata all'esito degli accertamenti di cui al presente bando ed in particolare a quelli di cui all'articolo 12 e al comma 14 del presente articolo.

11. A seguito del decreto di cui al comma 9, lettera a), le imprese agricole della Collettiva regionale possono essere iscritte alla Manifestazione in qualità di co-espositori di ERSA e a catalogo online.

12. Le imprese agricole della Collettiva regionale possono rinunciare alla partecipazione e al contributo entro e non oltre la data di assunzione del decreto di cui al comma 9, lettera a), inviando ad ERSA apposita istanza di rinuncia; in tale caso ERSA provvede:

- a) con decreto del Direttore del Servizio Promozione e diversificazione comparti agroalimentare e zootecnico, ad impegnare e liquidare, in favore dell'impresa agricola rinunciataria, la somma versata a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g);
- b) ad istruire la domanda successiva secondo l'ordine cronologico di registrazione a protocollo, previa verifica del permanere dell'interesse dell'impresa agricola alla partecipazione.

13. All'esito delle operazioni di cui al comma 12, ERSA aggiorna il decreto di cui al comma 7.

14. ERSA verifica, allo svolgersi della Manifestazione, che:

- a) l'etichetta di vino consegnata per la sezione di degustazione masterclass da parte di ciascuna delle imprese agricole della Collettiva regionale sia conforme al comma 3, lettera b), dell'articolo 9. In caso di riscontrata difformità, ERSA riduce il contributo concesso nella misura di euro 760,00, pari al 10%, ne ridetermina l'importo in misura corrispondente alla riduzione e dispone l'avvio del procedimento per il recupero della somma. In tale caso l'impresa agricola è altresì esclusa dalla sezione di degustazione masterclass;
- b) vi siano almeno cinque bottiglie di vino della referenza scelta per la degustazione presso la sezione di degustazione masterclass. La mancata presentazione anche di una sola bottiglia, comporta la riduzione del contributo concesso nella misura di euro 380,00, pari al 5%, la rideterminazione dell'importo del contributo in misura corrispondente alla riduzione e l'avvio del procedimento per il recupero della somma dovuta. In tale caso l'impresa agricola è altresì esclusa dalla sezione di degustazione masterclass;
- c) le etichette di vino esposte presso la postazione produttore da parte di ciascuna delle imprese agricole della Collettiva regionale siano di vino DOC o DOCG della Regione Friuli Venezia Giulia. In caso di riscontrata difformità, ERSA riduce il contributo concesso nella misura di euro 760,00, pari al del 10%, ne ridetermina l'importo in misura corrispondente alla riduzione, dispone l'avvio del procedimento per il recupero della somma e provvede a rimuovere l'etichetta difforme dalla esposizione al pubblico.

15. ERSA è autorizzata a trattenere sul deposito cauzionale in liquidazione di cui al comma 9 lettera b), gli importi di cui al comma 14.

16. ERSA assegna le postazioni produttore alle imprese agricole della Collettiva regionale, con il decreto di cui al comma 7, secondo la procedura casuale di seguito descritta:

- a) ordina l'elenco delle imprese agricole secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e assegna un numero progressivo;
- b) attribuisce un numero a ciascuna delle postazioni produttore;

c) associa a ciascuna impresa agricola di cui al punto a), un numero di cui al punto b), in modo casuale con strumentazione elettronica.

17. L'assegnazione delle postazioni individuali produttore della Collettiva regionale è comunicata alle imprese agricole esclusivamente con la pubblicazione del decreto di cui al comma 7 con l'evidenza delle assegnazioni sul sito www.ersa.fvg.it, nella pagina "News" alla voce "Avvisi e Comunicazioni".

18. ERSA consegna la postazione ai produttori in loco, prima della apertura della Manifestazione e ne assicura la presa in carico mediante la sottoscrizione da parte del referente dell'impresa agricola, del documento di cui all'Allegato "3" al presente bando.

19. Al termine della Manifestazione, ERSA provvede a versare all'Erario la ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito sui contributi di parte corrente per le finalità di cui all'art. 28, comma 2, del DPR 600/1973, nella misura del 4%, con riferimento all'esercizio 2024.

Art. 12 - Annullamento e revoca del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto del contributo derivante dalla mancata partecipazione alla Manifestazione ovvero di trasmissione della istanza di rinuncia alla partecipazione e al contributo oltre il termine di cui all'articolo 11, comma 12, nonché di trasmissione dell'istanza di cui all'articolo 14, a Manifestazione già conclusa.

3. L'annullamento del contributo o la sua revoca comporta per l'impresa agricola la decadenza dalla partecipazione alla Collettiva regionale, nonché il pagamento ad ERSA della somma di euro 7.904,00, quale concorso alle spese sopportate dall'Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa. In tale caso, ERSA provvede a comunicare all'impresa agricola apposito PagoPa e ad assegnare il termine perentorio di 60 giorni per il pagamento.

4. ERSA, laddove possibile, può emettere il PagoPa di cui al comma 3, per l'importo di euro 7.600,00 in luogo dei 7.904,00 e trattenere il deposito cauzionale di euro 304,00; in tale caso ERSA è autorizzata a non avviare la procedura di cui alla lettera b), del comma 9, dell'articolo 11.

Art. 13 – Impegni a carico delle imprese agricole co-espositrici di ERSA

1. Le imprese agricole della Collettiva regionale, oltre agli obblighi di cui all'articolo 7, sono tenute:

- a) a non ospitare nella postazione individuale altre imprese o ad esporne e venderne i prodotti;
- b) a non personalizzare lo stand, se non nei limiti di cui all'articolo 5, comma 4;
- c) a conclusione dell'iniziativa, a riconsegnare la postazione produttore assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico delle imprese agricole gli eventuali danni causati dagli stessi. In tale caso ERSA con apposito provvedimento provvede ad imputare alle imprese agricole i relativi costi;
- d) a manlevare ERSA da ogni e qualunque responsabilità derivante dal loro comportamento e da ogni contestazione, pretesa, addebito, giudizio e/o esborso vario che dovessero sorgere in conseguenza della loro attività nello stand in relazione alla partecipazione alla Manifestazione;

e) a rispettare il Regolamento Generale Vinality.USA dell'Organizzatore della Manifestazione Allegato "4", al presente bando, e tutti i documenti e le prescrizioni assunti dal medesimo Organizzatore anche successivamente alla data del presente bando, nonché gli obblighi di legge in vigore al momento della Manifestazione e di cui al presente bando.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, può comportare, oltre alle riduzioni di contributo di cui al presente bando, anche l'esclusione dell'impresa agricola dalla partecipazione alle altre collettive della Regione Friuli Venezia Giulia in programma nel 2025.

Art. 14 - Variazioni soggettive

1. In caso di variazioni soggettive delle imprese agricole, il contributo assegnato, concesso o erogato può essere, rispettivamente, concesso o confermato in capo al subentrante, a condizione che tale soggetto:

- a) presenti domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso;
- c) prosegua l'attività del soggetto originariamente istante o beneficiario.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni di cui al comma 1, il soggetto subentrante presenta domanda di subentro contenente:

- a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima, salvo che l'atto medesimo non risulti depositato presso il Registro delle Imprese;
- b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
- c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti.

3. Variazioni soggettive intervenute successivamente alla chiusura della Manifestazione sono causa di revoca del contributo di cui all'articolo 12.

4. L'istanza di cui al comma 2, deve essere presentata prima della conclusione della Manifestazione.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Posticipo e annullamento della Manifestazione

1. In caso di posticipo della Manifestazione in una data successiva, i decreti di cui ai commi 7 e 9, dell'articolo 11, rimangono validi per la successiva programmazione della Manifestazione; in tale caso, alcuna responsabilità può essere posta a carico di ERSA, la quale in nessun caso corrisponde alle imprese agricole della Collettiva regionale risarcimenti, rimborsi, penali o indennizzi di sorta.

2. In caso di annullamento della Manifestazione, i decreti di cui ai commi 7 e 9, dell'articolo 11, sono annullati; in tale caso, alcuna responsabilità può essere posta a carico di ERSA, la quale sostiene a proprio carico e per intero i costi per l'iniziativa ma in nessun caso corrisponde alle imprese agricole della Collettiva regionale risarcimenti, penali, rimborsi o indennizzi di sorta. Per tale finalità ERSA provvede alla liquidazione alle imprese agricole del deposito cauzionale.

Art. 16 – Privacy

1. Titolari del trattamento dei dati delle imprese agricole, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e in conformità all'informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679, sono:

- a) l'Organizzatore della Manifestazione secondo le disposizioni previste nell'Allegato "4" al presente bando;
- b) ERSA per i dati e le informazioni acquisite ai sensi e per gli effetti di cui al presente bando, per finalità istituzionali, comprese riprese fotografiche e video afferenti a vedute di insieme o di dettaglio esterne e interne, anche dello stand e dei prodotti esposti, fermo restando che le imprese agricole prendono atto che tali riprese potrebbero, sia pure incidentalmente, avere ad oggetto anche persone fisiche a se riferibili, dipendenti, collaboratori, guest, ecc., presenti alla Manifestazione e che fotografie, filmati, registrazioni che li ritraggono potranno essere, pubblicate, diffuse on line, messe a disposizione del pubblico per finalità istituzionali.

Art. 17 – Responsabilità

1. ERSA non risponde per perdite o danni ai prodotti esposti e/o a qualsiasi altro bene delle imprese agricole presente nello stand della Collettiva regionale, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possono essere coinvolti.
2. Le imprese agricole della Collettiva regionale sono responsabili per tutti i danni a persone e cose causati dalle attrezzature, strutture, prodotti o quant'altro presente nell'area messa a disposizione, nonché da fatto proprio o dei propri Collaboratori e/o Incaricati.
3. Le imprese agricole della Collettiva regionale sono tenute al rispetto del Regolamento Generale della Manifestazione dell'Organizzatore della Manifestazione di cui all'Allegato "4", il quale si è riservato di stabilire, anche in deroga al Regolamento Generale medesimo, norme e disposizioni opportune per meglio regolare la Manifestazione e i servizi interni che hanno valore equivalente al Regolamento Generale con pari carattere di obbligatorietà.

Art. 18 – Vizi nell'allestimento e nell'arredo

1. Eventuali vizi per gli allestimenti/arredi sono contestati dall'impresa agricola ammessa all'iniziativa al momento della presa in consegna della postazione produttore con circostanziato reclamo scritto ad ERSA onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili; il mancato reclamo scritto entro il termine della presa in consegna, comporta l'accettazione senza riserve della postazione produttore.
2. ERSA non risponde, in ogni caso, degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati in sede di presa in consegna della postazione produttore ovvero di quelli eventualmente sorti nel corso di svolgimento della Manifestazione.

Art. 19 – Disposizioni finali

1. L'impresa agricola è tenuta a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione ed è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.
2. ERSA rimette alle imprese agricole della Collettiva regionale, eventuali contatti ed indicazioni per la spedizione dei vini in USA, proposte dall'Organizzatore della Manifestazione; in nessun caso ERSA è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri ed il rapporto tra lo spedizioniere e l'impresa agricola è diretto.
3. Vinitaly.USA APP è la piattaforma digitale dell'Organizzatore della Manifestazione attraverso la quale è possibile programmare incontri B2B con buyer e opinion leader internazionali del settore.

- 4.** La postazione produttore come prevista al comma 3, dell'articolo 5, può subire ad opera esclusiva dell'Organizzatore della Manifestazione variazioni nella dotazione che non ne alterano la funzionalità; in tale caso alcuna responsabilità può essere posta a carico di ERSA, la quale in nessun caso corrisponde alle imprese agricole della Collettiva regionale risarcimenti, rimborsi, penali o indennizzi di sorta.
- 5.** La riconsegna della postazione produttore da parte dell'impresa agricola ad ERSA, al termine della Manifestazione, è effettuata a mezzo dell'Allegato "3". La mancata sottoscrizione da parte dell'impresa agricola del modulo, per qualsiasi motivazione, comporta che ERSA in loco dà conto dello stato della postazione produttore senza alcuna possibilità di opposizione da parte dell'impresa.
- 6.** La quota di partecipazione non comprende, alcuna assicurazione a beni e persone.
- 7.** Il presente bando è pubblicato nel sito www.ersa.fvg.it nella pagina "Amministrazione Trasparente", alla voce "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e modalità" e nella pagina "News" alla voce "Avvisi-Comunicazioni".
- 8.** Ai fini della comunicazione dei dati previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e dall'articolo 14 della legge regionale 7/2000, ErsA predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile alle imprese agricole sul sito istituzionale all'indirizzo www.ersa.fvg.it, nella pagina "News", alla voce "Avvisi-Comunicazioni"; tale comunicazione costituisce comunicazione individuale di avvio del procedimento.
- 9.** Eventuali chiarimenti e informazioni sul presente bando possono essere richieste al Servizio promozione e diversificazione comparti agroalimentare e zootecnico dell'ERSA.
- 10.** L'ERSA non assume, in nessun caso, responsabilità in merito all'eventuale rallentamento, malfunzionamento o disagi derivanti dalle interlocuzioni di cui al comma 9 e/o a eventuali problemi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che possano determinare il rallentamento o l'impossibilità per l'impresa agricola di inoltrare la domanda nei termini previsti.
- 11.** Gli Allegati al presente bando costituiscono parte integrante e sostanziale del bando medesimo.
- 12.** Gli orari della Manifestazione sono per il primo giorno: a) 9.30 - apertura per gli espositori; b) 12.30 - apertura per i buyers e inizio della Manifestazione; c) 18.30 - chiusura della Manifestazione, e per il secondo giorno: a) 9.30 - apertura per gli espositori; b) 12.30 - apertura per i buyers e inizio della Manifestazione; c) 16.00 - apertura per il pubblico; d) 21.00 - chiusura della Manifestazione. Successive ed eventuali variazioni di orario comunicate dall'Organizzatore della Manifestazione, saranno rimesse in evidenza alle imprese agricole.
- 13.** Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni della legge regionale 7/2000 e ss.mm.ii. e al Codice civile.